

ENTE PARCO DELL'ETNA

Via del Convento 45 – Nicolosi (CT)

Capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti a sede ed uffici dell'Ente Parco.

Art. 1

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli uffici dell'Ente Parco dell'Etna per la durata di anni **UNO** dalla data di consegna del servizio, di cui sarà redatto apposito verbale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15 del presente capitolato.

L'importo complessivo, per anni UNO, posto a base d'asta è di € 19.450,00 IVA esclusa di cui non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza euro 450,00.

Art. 2

Le superfici dei locali oggetto dell'appalto adibiti a sede ed uffici dell'Ente Parco, ubicati a Nicolosi in via del Convento 45 sono:

Superficie interna (uffici, corridoi, ingressi, archivi, servizi igienici) mq 1.570,00

Superficie esterna (terrazzi, ballatoi, garage) mq 525,00

Superficie vetrata (infissi esterni ed interni) mq 116,00

Il numero complessivo delle ore da prestare nell'anno per l'espletamento del servizio non deve essere inferiore a **1092**.

Art. 3

Nell'esecuzione del contratto l'impresa è obbligata:

1. Ad applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel periodo e nel luogo ove deve essere reso il servizio;
2. Ad adottare ogni idonea misura di sicurezza a tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori, sollevando l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità relativa;
3. Ad istituire registri di presenza settimanali vidimati dall'Ente Parco, da tenere sul posto di lavoro con l'obbligo di firma da parte del lavoratore con la specifica di inizio e fine della fase lavorativa;
4. Di fornire tutti i lavoratori di cartellini con i dati anagrafici ed il numero di matricola, che devono essere comunicati all'Ente Parco, altresì deve essere comunicata entro cinque giorni ogni variazione relativa al personale.
5. Per il servizio di pulizia devono essere utilizzati prodotti con **Marchio Ecolabel**

Tra i requisiti fondamentali per essere detersivi con Marchio Ecolabel troviamo:

l'assenza di gas propellente;

il ridotto contenuto di fosforo;

l'alta biodegradabilità delle sostanze tensioattive (**Biodegradabilità sup. al 90%**

Legge 136/83);

l'utilizzo esclusivo di tinture e sostanze coloranti autorizzate dalla CE;
imballaggio in elementi monomateriale.

(Decisione 2001/523/CE).

6. L'impresa dovrà procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dagli uffici: occuparsi dello svuotamento dei contenitori/cestini predisposti per la raccolta differenziata all'interno degli uffici, prestando particolare attenzione a non mischiare gli stessi rifiuti, stoccare le diverse tipologie di rifiuti (carta, plastica, vetro, umido) in apposita area designata da questo Ente in attesa del ritiro da parte dal servizio di nettezza urbana incaricato dello smaltimento.

Art. 4

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, alla chiusura degli uffici fermo restando che l'Ente si riserva di poter stabilire in corso di contratto orari diversi di svolgimento del servizio.

Sarà cura del servizio di pulizia procedere, di norma, alla chiusura degli uffici dell'Ente ad eccezione della giornata di rientro che cade di mercoledì, avendo cura di verificare, alla fine del servizio, che porte e finestre degli uffici siano chiuse e le luci spente procedendo alla chiusura delle porte esterne di accesso agli edifici ed all'inserimento dei codici di allarme.

Art. 5

La pulizia delle superfici interne, dei servizi igienici e dei mobili dovrà essere effettuata quotidianamente.

Per ogni turno di pulizia l'impresa affidataria del servizio dovrà provvedere a spazzare e lavare tutte le superfici calpestabili, lavare e disinfettare i servizi igienici, spolverare le suppellettili e gli arredi.

Con cadenza quindicinale dovranno essere puliti soffitti e pareti.

Mensilmente l'impresa provvederà alla pulizia delle vetrate; alla pulizia delle superfici calpestabili esterne; alla pulizia del garage.

La descrizione degli interventi e le cadenze sono comunque descritte in modo dettagliato nel capitolato tecnico allegato.

Art.6

Con la semplice presentazione dell'offerta l'appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

Dichiara quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi, nonché della disponibilità e del costo effettivo della manodopera. Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire.

Art.7

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente capitolato utilizzando idonee attrezzature e prodotti in propria dotazione di cui all'art.3 comma 5.

L'impiego delle attrezzature la scelta e le caratteristiche tecniche per il servizio di cui al presente capitolato dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso delle strutture, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e terzi da eventuali infortuni, nonché dotate dal contrassegno dell'impresa.

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche

Art. 8

L'impresa provvederà all'esecuzione del servizio con personale idoneo ed in numero sufficiente, saranno a carico della stessa le spese relative all'acquisto dei materiali di consumo occorrenti.

Art 9

L'impresa appaltatrice è tenuta ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed

inquadrato ed è obbligata, ancorché Cooperativa nei confronti dei propri soci, a rispettare tutte le

condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, risultanti dai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il mancato rispetto da parte della Ditta appaltatrice dei minimi salariali e delle altre clausole dei

contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e

assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato.

L'appaltatore è tenuto alla stretta osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa,

retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio, sollevando l'Ente Parco da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, i libretti sanitari, l'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità verso terzi.

Art. 10

Il prezzo offerto dall'impresa, quantificato in € _____ annue oltre iva, si intende comprensivo degli oneri per l'espletamento del servizio ed è offerto in base a calcoli di propria convenienza, a suo rischio, ed è invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa affidataria non avrà, quindi, diritto di pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura o causa o per sfavorevoli circostanze sopravvenute dopo

l'aggiudicazione o durante il corso dell'appalto. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire dall'amministrazione a procuratore decaduto qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata all'amministrazione stessa.

Art. 11

Il pagamento del servizio avverrà su base mensile, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Le fatture dovranno indicare il numero del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto, il codice CIG, il conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010, inoltre dovranno essere corredate da dichiarazione mensile resa ai sensi del D.L. 22/6/2012 N.83 art. 13- ter "Disposizioni in materia di responsabilità' solidale dell'appaltatore" e dalle copie delle buste paga da cui risulti il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, quietanzate dai lavoratori occupati nel periodo di riferimento ;.

Art. 12

Nel caso in cui l'impresa affidataria non effettui in tutto o in parte la pulizia dei locali interessati, secondo quanto stabilito nel presente capitolato, l'Ente Parco applicherà una penale di € 25,00 per ogni infrazione rilevata, oltre alla deduzione del rateo del costo del servizio non effettuato. Le eventuali penalità applicate verranno detratte al momento della liquidazione mensile.

Art. 13

Nel caso in cui il servizio non venga effettuato, ovvero venga effettuato in modo non soddisfacente, senza giustificato motivo, l'amministrazione provvederà a contestare l'infrazione. Dopo tre contestazioni, l'Ente Parco potrà procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione prestata dall'impresa affidataria del servizio.

Art 14

Qualora l'Ente Parco dovesse ricorrere ad opere straordinarie per i servizi appaltati, anche in immobili non compresi nell'elenco degli edifici appaltati, ma che tuttavia sono necessari per lo svolgimento delle sue funzioni di istituto, potrà rivolgersi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione, nei tempi e nei modi ritenuti di volta in volta più opportuni.

Le prestazioni extra-canone potranno essere richieste dell'Ente Parco solo dopo l'approvazione di un preventivo di spesa formulato dalla Ditta sulla base dell'importo aggiudicato e con l'indicazione dello ore necessarie per l'esecuzione del servizio.

Il corrispettivo orario dei lavori di pulizia straordinaria deve essere indicato in sede di predisposizione dell'offerta economica.

Art. 15

Nel periodo di durata dell'appalto potranno verificarsi modifiche nella identificazione ed ubicazione dei locali oggetto dell'appalto. L'Ente Parco si riserva la facoltà di

affidare alla stessa impresa, ai medesimi prezzi e condizioni, la pulizia di eventuali superfici relative allo stesso immobile e ad altri immobili di proprietà dell'Ente, in corso di contratto, ad uffici o servizi del Parco. In particolare nel caso di estensione e/o modifica dei locali oggetto dell'appalto, e della relativa superficie calpestabile, resterà invariato il prezzo medio al metro quadrato, calcolato sulla base dell'offerta presentata con riferimento alle superfici calpestabili dei locali oggetto di codesto capitolato, costituendo le superfici esterne e le superfici vetrate, in ogni caso, percentuale di incidenza costante rispetto alle superfici calpestabili ed alla eventuale variazione delle stesse. All'estensione dell'appalto potrà farsi luogo solo nel caso in cui l'aumento di superficie calpestabile comporti un aumento dell'importo dell'appalto non superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione. In caso contrario, ovvero nel caso in cui l'Ente non esercita la facoltà di cui al secondo del presente articolo e l'impresa non accetti l'estensione dell'appalto, il contratto di appalto cesserà anche prima della scadenza, al verificarsi della suddetta condizione, senza che le parti abbiano nulla a pretendere.

L'ente Parco si impegna a dare formale comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con A.R., della eventuale modifica della identificazione od ubicazione dei locali oggetto dell'appalto con un preavviso non inferiore a due mesi.

Art 16

Le spese di bollo e di registrazione della convenzione, trattandosi di prestazione soggetta ad iva si richiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 legge 26/4/81 n. 161, sono a carico e a cura dell'impresa appaltatrice.

Resta esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni controversia dipendente dal presente atto è competente il Foro di Catania.